



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/03/2011

=====

ADDI' 04/03/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALÀ	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 73

Oggetto:

Approvazione Schema di Accordo Quadro tra l'Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e la Regione Lazio per la fruizione delle banche dati geotopocartografiche, l'acquisizione di dati cartografici digitali e la definizione di procedure di cooperazione.





73 - 4 MAR. 2011 R

OGGETTO: approvazione Schema di Accordo Quadro tra l'Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e la Regione Lazio per la fruizione delle banche dati geotopocartografiche, l'acquisizione di dati cartografici digitali e la definizione di procedure di cooperazione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*;

VISTO il Regolamento Regionale 06/09/2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni recante *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale"*;

VISTA la L.R. n. 31 del 24/12/2009;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 82/2005, recante *"Codice dell'Amministrazione Digitale"*, sancisce il principio del *"riuso"* dei dati generati da ciascuna pubblica amministrazione e della fruibilità degli stessi, mediante opportune convenzioni, da parte delle altre pubbliche amministrazioni interessate;

CONSIDERATA l'opportunità di conseguire omogeneità tra i supporti fotogrammetrici utilizzati per l'attività di monitoraggio e controllo a livello regionale;

CONSIDERATA l'opportunità di poter integrare ed utilizzare le banche dati geotopocartografiche prodotte dall'AGEA, congiuntamente con quelle di Regione Lazio;

CONSIDERATO che in data 10/11/2009 è stato stipulato un Accordo di collaborazione tra CISIS e AGEA, finalizzato a favorire lo scambio delle banche dati geotopografiche tra gli enti;

RITENUTO di dover approvare lo Schema di Accordo Quadro, da stipulare tra Regione Lazio ed Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura (AGEA), per la fruizione delle banche dati geotopocartografiche, l'acquisizione di dati cartografici digitali e la definizione di procedure di cooperazione, che è parte integrante della seguente deliberazione (Allegato A);





73 - 4 MAR. 2011

ATTESO CHE il presente atto non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità e in conformità con le premesse

DELIBERA

- di approvare lo Schema di Accordo-Quadro, da stipulare tra Regione Lazio ed Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura (AGEA), per la fruizione delle banche dati geotopografiche, l'acquisizione di dati cartografici digitali e la definizione di procedure di cooperazione, che è parte integrante della seguente deliberazione (Allegato A);


Il Direttore della Direzione Territorio ed Urbanistica provvederà all'attuazione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul BURL del Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS



ROMA 8 MAR. 2011



ALLEGATO A

ALLEG. alla DEL. N. 73
DEL 4 MAR 2011

REGIONE LAZIO
Direzione Territoriale e Urbanistica
Dirigente Area 1 - Sistema Informativo Geografico
Dott.ssa Patrizia Procaccini

SCHEMA DI

ACCORDO QUADRO TRA LA AGENZIA DELLE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA E _____ PER LA COLLABORAZIONE
NEL SETTORE GEOTOPOCARTOGRAFICO

L'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (nel prosieguo definita AGEA) con
sede legale in Roma, via Palestro, 81 Codice Fiscale 97181460581 Partita IVA 06234661004,
rappresentata da _____


E

la REGIONE _____ (nel prosieguo definita Regione) con sede
legale in _____ Codice Fiscale _____, rappresentata da

PREMESSO CHE


- l'AGEA, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, svolge tra l'altro, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 art. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni di Organismo Pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea, non attribuita ad altri Organismi pagatori (OP) avvalendosi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) i cui servizi sono intesi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- il SIAN costituisce un sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto degli organi centrali per le funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione del settore e coopera con i sistemi con i quali le Regioni e le Province autonome svolgono gli adempimenti di propria competenza nel comparto, disponendo di una infrastruttura di dati e di servizi in cui sono detenute e costantemente aggiornate le informazioni relative alla conoscenza ed all'utilizzo del





territorio, alla consistenza e qualità delle produzioni agricole;

- in coerenza con il dettato del D.Lgs. N. 173/98, il SIAN si avvale di servizi di interoperabilità e di architetture di cooperazione mediante le quali è consentito, fatti salvi gli opportuni livelli di abilitazione, l'accesso al sistema a amministrazioni centrali e locali, enti, organismi e soggetti privati aventi titolo e interesse, nonché la fruizione di dati detenuti dai predetti soggetti all'interno del sistema stesso;
- il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura" ha attribuito ad AGEA la funzione, prima assegnata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di coordinamento e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- l'art. 2 comma 2 del DM 26 ottobre 2005 stabilisce che, per le finalità di cui al precedente comma, l'AGEA, in coerenza con le linee guida e le direttive del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie ed il CNIPA (ora DigitPA), promuove o partecipa a progetti aventi gli obiettivi:
 - di razionalizzare l'impegno delle amministrazioni pubbliche tramite la standardizzazione dei processi di erogazione dei servizi di interoperabilità e cooperazione, nonché l'interscambio sistematico dei dati tra soggetti pubblici con l'obiettivo di evitare duplicazioni e ridondanze della erogazione e fruizione dei servizi;
 - di valorizzare i dati, i prodotti ed i servizi delle amministrazioni pubbliche e di agevolare il riutilizzo delle funzioni dalle stesse realizzate;
 - di realizzare servizi a valore aggiunto verso soggetti terzi, anche privati;
- l'AGEA ai sensi del D.lgs n. 99/2004, è responsabile del coordinamento e della gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN, nel cui ambito è compreso il sistema informativo territoriale (GIS), comprendente tra l'altro la copertura aerofotogrammetrica dell'intero territorio nazionale ad uso agricolo ed i tematismi catastali e colturali associati al territorio stesso;

- 
- l'art. 14 comma 10 bis del D.Lgs 99/04, come modificato dall'art 4 del D. L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito con legge n. 231/2005, ha disposto che AGEA costituisse una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN;
 - in applicazione della suddetta norma, AGEA ha disposto la costituzione di una società di capitali per la gestione e lo sviluppo del SIAN, costituita in data 29 novembre 2005 con la denominazione SIN S.r.l, affidataria ex lege del complesso dei servizi di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e, per espressa previsione statutaria, competente alla gestione dei servizi erogati tramite il SIAN a favore degli altri Enti ed alla esecuzione delle funzioni delegabili ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005;
 - la legge 24 settembre 2003, n. 268, recante disposizioni in merito ad interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania, ha previsto, al comma 4 bis dell'articolo 1, il trasferimento all'AGEA dei beni materiali, ed immateriali e dei prodotti acquisiti nell'ambito del Progetto TELAER – progetto sviluppato a fronte di un investimento pubblico e costituito da un sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio;
 - in esecuzione di quanto deliberato dal proprio Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 17 aprile e 18 giugno 2008, AGEA ha concesso in uso i beni materiali ed immateriali ed i prodotti del sistema TELAER alla TELAER s.r.l., Società posseduta dalla SIN s.r.l. per il 51% e da AGEA per il 49%;
 - la Regione _____

CONSIDERATO CHE

- il D.Lgs n. 82/2005, “Codice dell'Amministrazione Digitale”, sancisce il principio del “riuso” dei dati generati da ciascuna pubblica amministrazione e delle fruibilità degli stessi, mediante opportune convenzioni, da parte delle altre pubbliche amministrazioni interessate;



- risulta opportuno conseguire omogeneità tra i supporti fotogrammetrici utilizzati per l'attività di programmazione, monitoraggio e controllo sia a livello nazionale che regionale;
- le Regioni e le Province Autonome curano il coordinamento, all'interno dei loro sistemi informativi per la gestione ed elaborazione dei dati geografici, e la creazione di Data Base topografici, a supporto delle attività di programmazione, pianificazione, gestione e controllo territoriale in ambito urbanistico, trasportistico, agricolo, ambientale e della fiscalità locale, nonché nelle applicazioni in materia di protezione civile, culturali, turistiche, sanitarie e statistiche promuovendo altresì la diffusione della informazione sui dati geografici ed agevolando la loro utilizzazione nelle applicazioni delle altre pubbliche amministrazioni locali del territorio regionale;
- sussiste la necessità del continuo aggiornamento del quadro conoscitivo geotopocartografico dei territori regionali, in termini di aggiornamenti ordinari dei dati topografici in collaborazione con gli Enti Locali, nonché del continuo aggiornamento professionale del personale coinvolto;
- l'Intesa Stato - Regioni - Enti Locali per la realizzazione dei Sistemi Informativi Geografici di interesse generale, approvata in sede di Conferenza Stato Regioni il 26.9.1996, si pone l'obiettivo di sviluppare interventi coordinati per la realizzazione di basi informative territoriali a copertura dell'intero territorio nazionale per soddisfare esigenze a livello locale, regionale e nazionale;
- per dare attuazione a quanto previsto dall'Intesa Stato - Regioni - Enti Locali di cui sopra, è stata valutata utile anche la collaborazione tra gli editori topografici pubblici nella riutilizzazione e riproposizione di dati cartografici esistenti per agevolare la diffusione dei dati di base e per migliorarne il grado di utilizzazione da parte della Pubblica Amministrazione;
- l'AGEA e il CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici) quale organo tecnico della conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e



Bolzano hanno stipulato il 10.11.2009 un accordo di collaborazione finalizzato a:


- favorire la conoscenza e l'utilizzo integrato delle proprie banche dati geotopografiche del territorio italiano;
 - favorire l'uso di tali dati geografici generali nel contesto dei sistemi informativi geografici ai fini della loro utilizzazione in applicazioni geografiche di carattere tematico-settoriale;
 - favorire l'adozione di soluzioni per la condivisione delle informazioni geotopografiche tramite Infrastrutture di Dati Territoriali;
 - concorrere a definire procedure operative per la produzione di dati geotopografici secondo le specifiche definite prima nell'ambito dell'Intesa Stato Regioni Enti Locali sui Sistemi Informativi Geografici di interesse generale del 26 settembre 1996 e ora definite nell'ambito del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto MIT del 26 gennaio 2004.
- sussiste la necessità del continuo aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio regionale, in termini di monitoraggio, previsione e modellistica ambientale, nonché del continuo aggiornamento professionale del personale della Regione;
- l'AGEA e la Regione possiedono i necessari know-how e le conoscenze tecnico scientifiche, anche attraverso i propri enti strumentali, per produrre congiuntamente le basi conoscitive e di controllo afferenti al territorio regionale, utili per la pianificazione degli interventi sia in ambito locale che in ambito nazionale;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.



Art. 2

(Finalità)

1. Il presente Accordo ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione tra la Regione e la AGEA allo scopo di:

- favorire la conoscenza e l'utilizzo integrato delle proprie banche dati geotopografiche per il territorio afferente l'area di competenza della Regione;
- favorire l'uso di tali dati geografici generali nel contesto dei sistemi informativi geografici ai fini della loro utilizzazione in applicazioni geografiche di carattere tematico-settoriale;
- acquisire direttamente i dati cartografici digitali di interesse delle Parti (realizzazione di voli fotogrammetrici, produzione di ortofoto digitali o altre tipologia di dati da telerilevamento);
- concorrere a definire procedure operative per la produzione di dati geotopografici secondo le specifiche definite prima nell'ambito dell'Intesa Stato Regioni Enti Locali sui Sistemi Informativi Geografici di interesse generale del 26 settembre 1996 e ora definite nell'ambito del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto MIT del 26 gennaio 2004;
- concorrere a definire le procedure operative per l'individuazione delle aree che richiedono un aggiornamento delle informazioni cartografiche demaniali e/o catastali da risolvere in concorso con gli Enti competenti.

2. Il presente Accordo è regolato:

- da quanto previsto nell'Accordo stesso;
- dalle disposizioni contenute nei singoli Atti Esecutivi di cui al successivo art. 3;
- da tutte le disposizioni di legge applicabili.

Art. 3




(Atti esecutivi)

1. Le finalità oggetto del presente Accordo saranno perseguite mediante la sottoscrizione di appositi Atti Esecutivi che esporranno le attività da porre in essere, la durata ed il piano di esecuzione delle attività, le modalità di esecuzione dei servizi.
2. Tali Atti Esecutivi verranno predisposti dai Responsabili dell'Accordo di cui all'art. 5 e verranno sottoscritti, previa l'adozione dei necessari provvedimenti, per la Regione da _____ e per quanto riguarda AGEA, dalla stessa, ovvero dalla SIN S.r.l. o dalla Telaer S.r.l., in funzione dell'oggetto di ciascuna specifica iniziativa, previa autorizzazione dell'AGEA stessa.

Art. 4

(Gestione dei dati territoriali)

1. I materiali e i data base geografici prodotti ai sensi del presente Accordo e degli Atti Esecutivi di cui all'art. 3, saranno di proprietà congiunta della AGEA e della Regione con ampia facoltà di utilizzazione degli stessi per i propri fini istituzionali.
2. Tra la AGEA e la Regione - fermo restando la proprietà piena ed esclusiva delle parti relativamente alle rispettive banche dati geotopografiche e territoriali, ai rilievi fotogrammetrici e ai documenti cartografici forniti per la realizzazione dei servizi previsti dal presente Accordo - si conviene che il diritto d'uso di tali dati, da parte dell'ente non proprietario, è regolamentato come segue:
 - la Regione potrà far utilizzare i dati agli Enti Locali e Strumentali aventi sede nel territorio della Regione medesima (Province, Comuni, Agenzie e Aziende Pubbliche Provinciali, Enti Parco e Comunità Montane e/o aggregazioni di Comuni);
 - la AGEA potrà far utilizzare i dati a tutti i soggetti pubblici che, operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, si avvalgono dei servizi messi a



disposizione dal SIAN.

3. I dati di cui al comma 1, inoltre, potranno essere ceduti ad altre Amministrazioni ai fini del D.Lgs n. 82/2005, "Codice dell'Amministrazione Digitale", che sancisce il principio del "riuso" dei dati generati da ciascuna pubblica amministrazione e delle fruibilità degli stessi, mediante opportune convenzioni da parte delle altre pubbliche amministrazioni interessate.

Art. 5

(Responsabili)

1. Vengono nominati quattro Responsabili del presente Accordo, due dalla Regione, e due dall'AGEA.
2. I Responsabili formeranno una Commissione che ha la funzione di favorire e attuare l'Accordo dal punto di vista tecnico e di verificarne il rispetto di quanto in esso previsto, dal punto di vista legale ed amministrativo.
3. La Commissione avrà, in particolare, il compito di:
 - analizzare le attività poste in essere nei singoli Atti esecutivi;
 - proporre modifiche o integrazioni degli allegati tecnici dei singoli Atti esecutivi;
 - verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dai singoli Atti esecutivi;
 - definire progetti ed iniziative congiunte.
4. Detti Responsabili sono:
 - per la Regione:
 - referente legale - amministrativo: _____
 - referente tecnico: _____
 - per l'AGEA:
 - referente legale – amministrativo: _____

- 
- referente tecnico (SIN Srl): _____.

Art. 6

(Relazione Finale)

1. I responsabili, di cui all'Art. 5, tre mesi prima della scadenza naturale dell'Accordo, presenteranno congiuntamente una dettagliata relazione sullo stato di esecuzione dell'Accordo medesimo, formulando proposte per eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare.

Art. 7

(Durata)

1. Il presente Accordo ha la durata di 3 anni dalla data della stipula ed è escluso il tacito rinnovo. La scadenza del Protocollo non pregiudica la regolare esecuzione delle attività in corso. Il rinnovo, anche per un periodo di diversa durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi prima della scadenza da una delle due parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

Art. 8

(Riservatezza)

1. La Regione e l'AGEA si impegnano a mantenere il segreto professionale sulle informazioni, notizie e dati, anche personali, inerenti l'attività svolta e ad operare nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali.
2. L'AGEA garantisce che la SIN S.r.l. e la TELAER S.r.l. saranno vincolate dagli stessi obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo.

Art. 9

(Controversie)

1. Competente esclusivo per ogni controversia che possa nascere in ordine all'interpretazione del presente Accordo è il Tribunale di _____.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, li

Per la Regione

Per la AGEA

